



**SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.**  
 Via Grazia Balsamo, 2.  
 72100 Brindisi  
 P.I. 01936310745  
 Tel. Fax. 0831-526829  
 Email. [amministrazione@farmaciecomunalebbrindisi.it](mailto:amministrazione@farmaciecomunalebbrindisi.it)

**OGGETTO: Conferimento incarico difensivo**

**L'Amministratore Unico della  
 SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l.**

**PREMESSO:**

- Che il 19 dicembre 2017 è stato notificato a cd spett. le Società ricorso dinanzi al Tribunale di Brindisi avente rg. 5769/17 per il quale è fissata udienza il 27 aprile 2018;
- Che il 3 gennaio 2018 è stato notificato ricorso dinanzi al Tribunale di Brindisi avente rg 5770/17 per il quale è fissata udienza il 25 settembre 2018
- Che in medesima data è stato notificato ricorso dinanzi al Tribunale di Brindisi avente rg 5771/17 per il quale è fissata udienza il 25 settembre 2018
- Che in data 5 febbraio 2018 è stato notificato ricorso dinanzi al Tribunale di Brindisi avente rg 5768/17 per il quale è fissata udienza il 18 aprile 2018
- Che a seguito di quanto sopra esposto la Servizi Farmaceutici Brindisi Srl ha ritenuto indispensabile costituirsi in giudizio al fine di meglio tutelare le proprie ragioni;

**TENUTO CONTO**

- Che, secondo i più recenti dettami legislativi, il contratto di conferimento dell'incarico difensivo relativo ad una singola causa, integrante mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, esula dalla nozione di contratto di appalto razione materiae abbracciata dal legislatore comunitario;
- Che, secondo recente giurisprudenza, il conferimento e lo svolgimento di un singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non è equiparabile con "l'organizzazione sottesa ad un appalto di servizi legali", che sarebbe configurabile "allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce"(T.A.R. Basilicata, sez. I, 22 marzo 2016, n. 260).
- che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche ai sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici del 2006, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

- Che i predetti giudizi hanno differenti controparti ma analogo oggetto e, pertanto, appare opportuno affidare l'incarico ad un unico difensore

l'Amministratore Unico

**DELIBERA**

**DI PROCEDERE**, al conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Sandro Savina, del Foro di Lecce.

.

**Brindisi, 05/03/2018**

**L'AMMINISTRATORE UNICO  
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI**